

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA n. 360 DEL 05/06/2020

OGGETTO: Covid-19: organizzazione e potenziamento del mercato settimanale, dei mercati rionali e disciplina della Fase 2

IL SINDACO

Visto:

- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19';
- il D.P.C.M. 17 maggio 2020 'Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19'.

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 57 del 17 Maggio 2020 'ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AVVIO DELLA FASE 2';

Considerato che durante la 'Fase 1' l'Amministrazione ha adottato tutte le misure di contenimento previste dalla normativa nazionale anche mediante la soppressione dell'edizione settimanale del mercato, la riorganizzazione dei mercati rionali, la sospensione delle concessioni per i posteggi fuori mercato ed altre misure in linea con la disciplina nazionale;

Considerato che l'allentamento delle misure di contenimento nazionale, la riduzione dei contagi e il ripristino delle condizioni di svolgimento di gran parte delle attività produttive portano a dover rivedere gli atti adottati, pur mantenendo una impostazione cautelativa e di analisi di rischio;

Dato atto che l'esperienza maturata nella gestione dei mercati rionali di commercio su area pubblica è risultata soddisfacente consentendo di fornire un adeguato servizio alla collettività e contemporaneamente consentendo agli operatori economici di mantenere un adeguato livello di remunerazione anche mediante forme di agevolazione;

Vista l'ordinanza sindacale n. 274 del 07/05/2020 'Covid-19: riapertura del mercato settimanale, posteggi fuori mercato e conferma mercati rionali' con la quale, valutata l'opportunità di procedere al ripristino del mercato settimanale del sabato, si sono definite le seguenti caratteristiche essenziali: - limitazione alle sole attività del commercio alimentare; - limitazione alla mattina; - dislocazione dei posteggi a distanze adeguate e con orientamento tale da evitare ogni forma di assembramento; - prescrizioni per gli operatori in relazione ad obblighi di comportamento e informativi alla clientela; - prescrizioni ai clienti in merito ai doveri di accesso e movimento; - pieno rispetto della disciplina nazionale e regionale in materia;

Vista l'ordinanza sindacale n. 289 del 19/05/2020 'Covid-19: ordinanza di riavvio e organizzazione del mercato settimanale, rionali, eventi e itineranti per la gestione della Fase 2'

Considerata la possibilità di riattivare le concessioni e le forme di commercio su area pubblica anche per il settore non alimentare alla luce della citata normativa;

Considerato che l'ordinanza regionale 57/2020 prevede: ' 14. di disporre, tenuto conto del quadro epidemiologico regionale e fatto salvo quanto stabilito dalle 'disposizioni generali' sopra riportate, la riapertura di tutte le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei settori e della tempistica indicata dal governo nel DPCM del 17 maggio 2020 e delle misure previste nelle Linee guida di cui all'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020; 15. di disporre che l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (ivi compresi mercati coperti e all'aperto; mercati su strada; posteggi isolati o fuori mercato; fiere, fiere promozionali, fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario; attività su area pubblica in forma itinerante; mercati dei produttori agricoli) è soggetta alla regolamentazione da parte dei Comuni che dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;'

Dato atto del confronto con le associazioni di categoria in relazione alla configurazione del mercato settimanale, dei mercati rionali e delle ulteriori forme di commercio su area pubblica;

Vista l'istruttoria svolta dal Settore 2 e dal Comando di Polizia locale sui profili tecnici relativi alla collocazione delle postazioni ed alle modalità di svolgimento in sicurezza delle attività;

Valutata l'opportunità di mantenere la disciplina straordinaria dei mercati con il ripristino delle ordinarie disposizioni in materia di pagamento della occupazione del suolo pubblico;

Ritenuto opportuno prevedere la collocazione degli operatori alla 'spunta' (procedura attualmente sospesa per i posteggi in concessione) in Piazza Matteotti per un numero di operatori idoneo tenuto conto della disponibilità degli spazi e delle misure di distanziamento e sicurezza;

Valutata l'opportunità di prevedere la gratuità dell'occupazione tenuto conto della mancanza di idonea tariffa per la Piazza Matteotti e la necessità di garantire il servizio di offerta commerciale in un'area periferica e meno attrattiva rispetto al baricentro dell'area mercatale;

- Vista la citata normativa nazionale e regionale;

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

1) Relativamente al mercato settimanale:

a) il mantenimento del mercato settimanale aperto agli operatori concessionari del settore alimentare e non alimentare da svolgersi in via emergenziale in Piazza Togliatti, Piazzetta Rossa, Piazzale della Resistenza e nelle vie limitrofe secondo la articolazione definita dal Comando di Polizia locale con proprio atto nel rispetto della vigente normativa e della presente ordinanza;

b) l'istituzione, dal 6 giugno 2020, del mercato settimanale aperto agli operatori spuntisti del settore alimentare e non alimentare da svolgersi in via emergenziale in Piazza Matteotti secondo la articolazione definita dal Comando di Polizia locale con proprio atto nel rispetto della vigente normativa e della presente ordinanza;

c) di confermare la sospensione dell'attività di assegnazione temporanea (spunta) sul mercato in quanto non idonea a garantire il rispetto delle distanze ed il divieto di assembramento, prevedendo che gli operatori concessionari comunichino almeno 4 giorni prima di ogni edizione l'eventuale assenza (che li esonera dal pagamento della quota giornaliera di Cosap), al fine di convocare eventuali operatori sostituti (pagamento della quota giornaliera di Cosap) dando priorità alla graduatoria di spunta;

d) l'obbligo di osservanza delle prescrizioni dell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 nonché delle ordinanze regionali in materia;

e) l'assegnazione d'ufficio dei posteggi per le prime edizioni dell'iniziativa nella nuova collocazione nelle more dell'adozione di un sistema di scelta tenuto conto dei criteri di anzianità previsti dalla vigente normativa;

2) Relativamente ai mercati rionali:

- a) di confermare il ripristino delle attività da parte dei concessionari, a decorrere dal 20 maggio 2020, secondo la articolazione definita dal Comando di polizia locale con proprio atto nel rispetto della vigente normativa e della presente ordinanza con ampliamento dei posteggi agli operatori spuntisti nel rispetto dei vincoli di distanza e divieto di assembramento;
- b) di prevedere la sospensione dell'attività di assegnazione temporanea (spunta) in quanto non idonea a garantire il rispetto delle distanze ed il divieto di assembramento, prevedendo che gli operatori concessionari comunichino almeno 4 giorni prima di ogni edizione l'eventuale assenza (che li esonera dal pagamento della quota giornaliera di Cosap), al fine di convocare eventuali operatori sostituti (pagamento della quota giornaliera di Cosap) dando priorità alla graduatoria di spunta;
- c) la possibilità, al fine di garantire idoneo servizio alla collettività, di assegnare temporaneamente i posteggi dei mercati rionali agli operatori del commercio su aree pubbliche interessati preferibilmente secondo il criterio di maggiore anzianità o presenza ove le condizioni logistiche ed organizzative, valutate dal Comando di Polizia locale, lo consentano;
- d) l'obbligo di osservanza delle seguenti prescrizioni dell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 nonché dell'ordinanza regionale in materia;
- 3) di revocare l'ordinanza sindacale n. 289 del 19/05/2020;
- 4) di confermare la facoltà di svolgimento del commercio itinerante sul territorio comunale secondo i vincoli e le prescrizioni del vigente regolamento comunale nonché di eventuali prescrizioni specifiche, dovute ad esigenze di coordinamento e sicurezza adottate con provvedimento del Comando di Polizia locale;
- 5) di confermare la possibilità di svolgimento di ulteriori iniziative commerciali su area pubblica subordinatamente alla presentazione di idoneo progetto che evidenzi il pieno rispetto della vigente normativa e previo parere favorevole del Comando di Polizia locale;
- 6) di confermare il mantenimento della disciplina emergenziale per lo svolgimento delle attività commerciali su area pubblica con mantenimento dell'obbligo di pagamento del suolo pubblico, salvi gli abbattimenti e le forme di esonero previste dalla vigente normativa;
- 7) di incaricare il Comando di Polizia Locale delle operazioni di assegnazione dei posteggi agli operatori concessionari ed altri operatori che si rendessero disponibili alla partecipazione con priorità per gli operatori concessionari di altri mercati, spuntisti del mercato e secondo criteri preferenziali di anzianità di iscrizione e/o presenza;
- 8) di incaricare il Settore 2 degli adempimenti amministrativi necessari alla formalizzazione dei titoli amministrativi e concessori, anche in relazione agli obblighi di pagamento dei contributi di occupazione di suolo pubblico.
- 9) di disporre la gratuità, fino al 31 agosto 2020 delle occupazioni alla spunta di Piazza Matteotti per le motivazioni espresse in narrativa;

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;
- la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune per la verifica dell'ottemperanza;
- la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Stampa per provvedere alla massima diffusione dei contenuti dell'ordinanza.

INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020;
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

Dalla residenza Municipale, **05/06/2020**

IL SINDACO

Sandro Fallani

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.